



RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

**Liquidazione Controllata del sovraindebitato ex art. 268 e ss L.155/2017
agg. Al D.lgs. 8/2022**

formulato da De Vitofrancesco Rocco

Proc. O.C.C./2/00020 Camera di Commercio di Bari

PREMESSA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia De Cosmo, iscritta al n° 3038/a dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari e al n. 160612 dell'Albo dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia, con studio in Bari alla Via Giovanni Amendola 166/5, con provvedimento del 10/02/2020 è stata nominata Gestore della Crisi nel Procedimento n. 2 del 2020 dall'OCC della Camera di Commercio di Bari, proposta **dal Sig. De Vitofrancesco Rocco, nato a Bari il 12.02.1987 e residente in**

'Debitore'.

L'istante è assistito nella fase del presente istituto dal Dottore Walter Angione.

L'incarico veniva accettato dalla scrivente in data 10 febbraio 2020 con contestuale dichiarazione di indipendenza.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia De Cosmo, pertanto, in relazione alla nomina di cui sopra, preliminarmente,

La sottoscritta professionista incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento



Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Organismo iscritto al n. 566 del

Registro degli Organismi di mediazione.

dell'incarico;

- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del debitore interessato al Piano.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui [articolo 2, comma 1, lettera c\) del Codice della crisi d'impresa \(D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14\)](#) e: «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

dichiara e attesta

- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 della L.F.;
- Di mantenere i requisiti di onorabilità previsti per i gestori della crisi ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58;
- Di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- Di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art.2399 c.c.;
- Di non essere parente o affine entro il quarto grado dell'istante;
- Di non aver prestato, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o controllo;
- L'istante ha predisposto, con l'ausilio del suo Advisor, una articolata proposta di "Liquidazione Controllata", che la sottoscritta professionista incaricata esaminerà nella seguente attestazione.

A seguito di incontri e contatti telefonici con il Dott. Angione Walter e con l'istante, si è giunti alla conclusione che al fine di risolvere in maniera ottimale la perdurante situazione di sovraindebitamento che ha colpito il Debitore, lo strumento più idoneo è senza dubbio la Liquidazione Controllata ex art. 268 e ss. L.155/2017 agg. Al D.lgs. 8/2022. Nello specifico, nella proposta di liquidazione, il debitore mette a disposizione dei creditori la somma di € 17.640,89.



Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Organismo iscritto al n. 566 del

Registro degli Organismi di mediazione.

Lo scopo del presente incarico è quello di predisporre, ai sensi del comma 2 dell'art. 269 d.lgs n.14/2019, in attuazione della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 e succ. modifiche, una relazione particolareggiata alla proposta di Liquidazione formulata dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:

1. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
2. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
3. valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4. indicazione presunta dei costi della procedura;
5. indicare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al suo reddito disponibile secondo parametri ISEE;
6. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 269 comma 2 d.lgs n.14/2019 in attuazione della legge n. 155/2017

Deposita ai sensi dell'art. 67 CCII comma 2)

- a) Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) Consistenza e composizione del patrimonio;
- c) Elenco atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) Elenco delle entrate del ricorrente.

Espone

• In ordine alla competenza territoriale dell'OCC della CCIAA

La Camera di Commercio di Bari è un Ente Autonomo funzionale di diritto pubblico che svolge in tutta la circoscrizione territoriale provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e dei consumatori, promuovendo e curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. Essendo il comune di _____, luogo in cui risiede l'istante, sita nella Provincia di Bari, l'Organismo per la composizione della crisi da Sovraindebitamento, insediatosi presso la CCIAA e istituito presso il Ministero della Difesa, iscritto al n. 102 sez. A, risulta essere a pieno titolo competente all'accoglimento della domanda proposta dalla Sig.De Vitofrancesco Rocco, che dovrà, per il deposito e la successiva eventuale omologazione del piano di



Registro degli Organismi di mediazione.

ristrutturazione dei debiti da parte dell'OCC della CCIAA di Bari, competente come ente pubblico territoriale in tutta la provincia di Bari e il deposito presso il Tribunale competente, risultato essere il Tribunale di Bari.

• In ordine ai requisiti soggettivi di accesso alla procedura

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui al D.lgs. 14/2019 in quanto l'istante ha, infatti dichiarato:

- di versare in una situazione di sovraindebitamento come definita nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- che non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui all'art. 69 Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- che non ha subito, per causa alla stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 e 82 del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- che la Sig. De Vitofrancesco Rocco si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale del Dott. Angione, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

L'istante ha, inoltre, fornito la documentazione utile a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale. La proposta di liquidazione del patrimonio è, infatti, corredata da tutta la documentazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 268 e s.s. CCI, la scrivente è chiamata a redigere una attestazione sulla fattibilità della proposta formulata dall'istante che contenga:

- ✓ L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- ✓ l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- ✓ il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- ✓ l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- ✓ il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta

• In ordine alla situazione familiare, economica, patrimoniale e finanziaria dell'istante



Registro degli Organismi di mediazione.

Situazione familiare

Il ricorrente attualmente e temporaneamente risiede con i genitori in _____ alla Via _____

. Il suo trasferimento presso la residenza dei genitori è stato necessario a seguito della separazione dalla moglie, a causa della situazione debitoria divenuta insostenibile, avvenuta il 09/02/2021. Con la separazione il ricorrente ha trasferito il 50% della proprietà della casa coniugale, su cui gravava mutuo ipotecario, all'ex coniuge.

Situazione economica

Il Sig. De Vitofrancesco Rocco è _____

Negli ultimi anni i lavori svolti dal ricorrente sono stati precari non potendo garantire allo stesso una stabilità economica.

Situazione patrimoniale

Il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile o mobile.

Situazione finanziaria

L'istante risulta essere titolare dei seguenti conti correnti:

- Conto Ing. N _____ con saldo alla data del 30/01/2023 di euro
- Conto Deutsche Bank n. _____ con saldo alla data del 30/01/2023 di euro



Registro degli Organismi di mediazione.

• In ordine ai Creditori

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

Ciò detto, onde consentire una accurata valutazione circa lo stato di sovraindebitamento in essere, si ritiene opportuno fornire informazioni circa l'attuale stato di indebitamento nonché della sua evoluzione storica.

I debiti che l'istante intende regolare con la proposta di "Liquidazione Controllata" possono essere riassunti nel seguente prospetto:

	Importo del debito
CREDITI PRIVILEGIATI	
<i>in Privilegio Art. 2751-bis n. 2 Dott. Walter Angione</i>	€ 2.857,70
<i>in Privilegio ex art. 2751 bis ex Dipendente [redacted]</i>	€ 11.808,36
<i>in Privilegio ex art. 2751 bis ex Dipendente [redacted]</i>	€ 16.624,56
<i>in Privilegio ex art. 2751 bis ex Dipendente [redacted]</i>	€ 1.858,38
<i>in Privilegio ex artt. 2758,2749 e 2778n.7 Regione Puglia – tassa automobilista regionale</i>	€ 422,85
<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	€ 329.353,89
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI	€ 362.925,74



Registro degli Organismi di mediazione.

CREDITI CHIROGRAFARI	
Agenzia Entrate Riscossione	€ 24.964,39
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	€24.964,39
Totale	€ 387.890,13

*In merito alla debitoria nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione ammontante ad euro 351.298,75 al 27/03/2023 si riduce ad euro 158.569,75 come da prospetto informativo – Definizione Agevolata del 08/03/2023. Ai sensi del comma 245 dell'art. 1 cit., possono essere compresi nella definizione agevolata de qua anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di un'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Debitoria complessiva nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione ammonta ad euro 158.569,75.



• In ordine alle cause del Sovraindebitamento e ragioni delle incapacità di adempiere le obbligazioni assunte

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della proposta e le informazioni acquisite nel corso degli incontri e attraverso l'accesso alle numerose banche dati consultate dalla scrivente, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento.

Il ricorrente è stato socio accomandatario della società F.R. AUTOSERVIZI S.A.S. DI DE VITOFRANCESCO ROCCO & C., C.F. 06558470727 dal 04/06/2008. La società svolgeva attività di trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente.

Con delibera n.535 del 22.03.2012 l'ASL di Bari indiceva una gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto assistito di utenti diversamente abili presso tutti i centri riabilitativi della Provincia di Bari, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa.

Il Sig. De Vitofrancesco, partecipava alla gara con la società di cui era titolare F.R. Autoservizi S.a.s., in raggruppamento temporaneo d'impresе (RTI). Le imprese in raggruppamento vincevano la gara per l'affidamento del servizio e stipulavano il contratto definitivo.

Le prime fatture emesse dall'impresa Capofila venivano liquidate senza eccezioni. Tuttavia dopo circa sei mesi dall'inizio del servizio avviato in data 1 marzo 2015, l'ASL committente iniziava a contestare il metodo di fatturazione applicato e da settembre 2015 l'ente iniziò a pagare solo un terzo delle aspettative di budget delle imprese aggiudicatariе.

Tali somme risultavano appena sufficienti a consentire all'impresa di onorare per tempo contributi e tributi dovuti, al fine di mantenere la regolarità fiscale e avere il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), diversamente l'impresa non avrebbe potuto nemmeno incassare quegli acconti parziali. L'imprenditore arrancava per sostenere i costi di gestione del personale e manutenzione dei mezzi di trasporto per dare continuità al servizio, fino a quando non è più riuscito a farlo mettendo la società in liquidazione il 08/11/2019 per poi cancellarla definitivamente dal Registro delle Impresе il 20.01.2020.

• In ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Come prevede la normativa vigente, nella presente relazione particolareggiata ex art. 7, il professionista incaricato deve verificare la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni cioè la corretta valutazione, al momento dell'assunzione del debito, delle proprie capacità di far fronte al rimborso dello stesso, alle scadenze pattuite.

Entrando nel merito del caso in esame, in base alle informazioni assunte, la scrivente, prudenzialmente, può



Registro degli Organismi di mediazione.

affermare, che la Sig. De Vitofrancesco ha assunto le obbligazioni principali con diligenza, ritenendo pertanto di potervi far fronte.

• In ordine agli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

Dall'analisi della documentazione in atti non sono emersi, infine, elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere dall'istante atti in frode ai creditori laddove per "atti in frode" si intende "con valenza ingannevole" e presuppone che l'istante abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sulla valutazione della proposta.

Alla data di stesura della presente attestazione si è a conoscenza che l'istante a seguito di omologa di separazione con la moglie avvenuta il 09/02/2021 ha trasferito il 50% della proprietà della casa coniugale, su cui gravava mutuo ipotecario, all'ex moglie rinunciando a qualsiasi diritto di proprietà anche sui beni mobili lasciandone dunque il possesso.



Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Organismo iscritto al n. 566 del

Registro degli Organismi di mediazione.

- **In ordine all'attività dell'O.C.C.**

Dalla data di nomina, la scrivente ha provveduto a porre in essere numerose attività nell'espletamento del mandato conferito, di seguito meglio specificate.

- ✓ **Centrale Rischi della Banca d'Italia**: dalle visure in Centrale Rischi non sono emerse Segnalazioni.
- ✓ **Centrale Allarme Interbancaria**
- ✓ **CRIF S.p.A.**: Nel SIC EURISC di CRIF S.p.a. il soggetto non risulta presente in archivio;
- ✓ **Richiesta posizione Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.a.**: precisazione del 11/01/2023.
- ✓ **Richiesta posizione debito/credito ufficio tributi** : precisazione del 12/10/2022 da cui non risultano pendenze;
- ✓ **Verifica del passivo mediante circolarizzazione**: la reale debitoria è stata certificata mediante circolarizzazione ai creditori. In particolare, è stata inviata a mezzo PEC in data 07/10/2022 a tutti i creditori indicati dall'istante la comunicazione di attivazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale richiesta di precisazione contenente:
 - La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione creditoria ovvero comunicazione di assenza di pretesa;
 - L'esatto ammontare dell'esposizione dell'istante per capitale e/o interessi calcolati analiticamente, con la specifica natura dei crediti maturati e maturandi;
 - L'eventuale indicazione di un diritto di prelazione, anche in relazione alla graduatoria del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
 - I titoli giustificativi delle ragioni del credito e di quant'altro necessario all'accertamento della posizione.

Per quanto innanzi illustrato, alla luce della documentazione prodotta dall'istante e di quella ulteriormente acquisita e verificata, è possibile confermare che i debiti complessivi alla data di stesura della presente relazione ammontano a circa euro **192.141,60.**

- **La proposta di liquidazione del patrimonio**

La scrivente Gestore, ritiene che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di Liquidazione Controllata.

L'istante intende avvalersi della procedura di Liquidazione controllata allo scopo di beneficiare, nei termini



Registro degli Organismi di mediazione.

consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle sue concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.

L'istante al momento della presentazione del ricorso ha come attivo disponibile di 17.640,89. Si precisa che l'attivo disponibile non è presente sul conto corrente personale, al fine di evitare procedure esecutive o pignoramenti del conto corrente che potrebbero compromettere la procedura.

Resta inteso che la procedura di liquidazione controllata resterà aperta per la durata di anni 3 e che il ricorrente metterà a disposizione eventuali altre somme che si renderanno disponibili al netto delle spese necessarie al suo sostentamento. Dalla disamina dell'art. 282 CCI raffrontato con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata deve avere una durata di almeno tre anni, in ragione della persistente esigibilità dei crediti della massa fino al decorso del triennio necessario per la dichiarazione di esdebitazione del sovraindebitato.

- **In ordine alla fattibilità della proposta**

La somma messa a disposizione dall'istante risulta a parere della scrivente attendibile e fattibile, considerando che le somme sono già a disposizione dell'istante. Si precisa che l'attivo disponibile non è presente sul conto corrente personale, al fine di evitare procedure esecutive o pignoramenti del conto corrente che potrebbero compromettere la procedura.



**GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE
DEPOSITATA DALL'ISTANTE A CORREDO DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA**

La scrivente, ai fini del perfezionamento della proposta di Liquidazione controllata è tenuta a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata. Nella presente attestazione è stata già fornita l'indicazione della documentazione depositata a corredo della proposta. Alla luce, pertanto, dell'analisi dell'intera documentazione esibita ed esaminata e da conclusione della presente relazione, la sottoscritta

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di Liquidazione Controllata;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella proposta;
- che sono stati effettuati riscontri dei dati esposti dall'istante presso i creditori indicati nella proposta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella proposta di Ristrutturazione dei debiti non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano;



Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Organismo iscritto al n. 566 del

Registro degli Organismi di mediazione.

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di Liquidazione del Patrimonio.

Si richiede che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, la sottoscritta Dott.ssa Lucia De Cosmo, esaminati:

- la documentazione messa a disposizione dall'istante e quella ulteriore acquisita personalmente;
- la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istante;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto della proposta di Liquidazione Controllata.

ATTESTA

la fattibilità giuridica della proposta.

Con osservanza.

Con riserva di integrare eventualmente la documentazione depositata e approfondire eventuali ulteriori aspetti.

Bari lì 27 marzo 2023

Il Gestore nominato dall'OCC della CCIAA di Bari

Dott.ssa Lucia De Cosmo

